

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)

COMPETENZA

La competenza è del Comune di residenza in Italia per i cittadini stranieri di ceppo italiano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

Documentazione da produrre:

- Istanza in bollo (marca da € 16, **utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo allegato**);
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d'ufficio. Se la persona è nata nell'attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1° settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e autenticato dalla Curia Vescovile.
- atto di matrimonio e di morte dell'avo emigrato;
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o "apostille";
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o "apostille";
- certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- autocertificazione di residenza

- Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) o, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura, o altro titolo di soggiorno.

Attenzione: per nessun motivo l'ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).

1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all'estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell'istanza.

3. Allo stesso modo, anche le traduzioni debbono essere integrali.

4. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all'originale in lingua straniera o dall'autorità consolare italiana o con traduzione asseverata da un tribunale in Italia; oppure - nel caso nel Paese d'origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest'ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria).

6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

TERMINI

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'acquisizione da parte dell'ufficio di tutta la documentazione necessaria alla pratica della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione e che sia in regola col titolo di soggiorno.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non potranno essere prese in considerazione.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l'acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

Qualora tutti gli accertamenti avranno dato esito positivo, il procedimento si concluderà con un provvedimento dell'ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, sarà trattenuta agli atti dell'Ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.

RICONOSCIMENTO DELLA DISCENDENZA DA CEPPO ITALIANO DA PARTE DI CITTADINI BRASILIANI DISCENDENTI DA AVI ITALIANI RIENTRANTI NEL DECRETO BRASILIANO DEL 1889, C.D. DELLA "GRANDE NATURALIZZAZIONE"

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. prot. 6497 del 6 ottobre 2021, diramate ai comuni dalle Prefetture, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana — a fronte dei numerosi procedimenti amministrativi di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ed in attesa che venga fatta luce in modo definitivo da parte della Cassazione sulla controversa materia del riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della Grande Naturalizzazione — ha invitato gli uffici di stato civile ad effettuare una cernita e una valutazione delle singole richieste di riconoscimento di cittadinanza facendo una distinzione fra quelle rientranti nella normativa brasiliana del 1889 e le altre.

Al riguardo il Ministero si è pronunciato nel senso che *«si potrà dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla Grande Naturalizzazione*

Brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione».

Poiché le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana vengono esaminate dai Consolati e dagli ufficiali dello stato civile secondo le prescrizioni di cui alla Circolare n. K.28.1 del 1991, per i richiedenti provenienti dal Brasile si impone la verifica dell'anno in cui il dante causa dell'istante si fosse trasferito e/o risiedesse e/o fosse nato in Brasile, stante l'intervenuta naturalizzazione del 1889 e le discipline italiane succedutesi, al fine di accertare se lo stesso abbia o meno perso la cittadinanza italiana (senza quindi poterla poi trasmettere) in base alle disposizioni allora vigenti.

Di ciò se ne è reso conto il Ministero che, con la Circolare in commento, informa gli Uffici governativi periferici e i Consolati, e, di conseguenza, anche i Comuni, in ordine alle nuove *«linee interpretative tratteggiate in importanti pronunce giurisprudenziali»*.

Il Ministero conclude col dire che dette linee interpretative *«potranno sin d'ora essere tenute presenti dagli ufficiali dello stato civile dei Comuni investiti delle relative pratiche, in particolare per stabilire l'ordine di trattazione delle domande»*.

La direttiva ministeriale non dice di rifiutare le istanze di riconoscimento iure sanguinis ogniqualvolta vi fosse un avo che avesse acquisito la cittadinanza brasiliana per effetto del decreto della Grande Naturalizzazione, ma raccomanda che, stante l'attuale evoluzione interpretativa della giurisprudenza, sia opportuno, trattandosi di effetti incidenti su diritti personali importanti per i soggetti coinvolti, che *«non si decida»*, ossia che non si definisca il procedimento sia nel senso positivo per il rivendicante, sia nel senso a lui negativo.

Al momento si ritiene che all'ufficiale dello stato civile non resta altro che adeguarsi alle direttive impartite dall'Organo di indirizzo (Ministero) e di vigilanza (Prefettura), ex art. 9 del d.P.R. 396/2000, vertenti su una materia prettamente di spettanza statale che vede, in caso di contenzioso, parte processuale convenuta proprio il Ministero dell'Interno.